

# La direttiva 2014/31/UE - alcune implicazioni per i distributori NAWI (rivenditori bilance)

**Comufficio Comelab**  
**Milano 15.6.2016**

# Data di entrata in vigore

È in vigore dal **20 aprile 2016** sia la **direttiva 2014/31/UE** sia la **norma EN 45501:2015** (che contiene i requisiti tecnici).

La direttiva è stata recepita con un decreto pubblicato pochi giorni fa (D.Lgs 83/2016 del 19 maggio) che modifica il vecchio D.Lgs 517/92.

**Nota:** nel seguito, le parti in corsivo sono prese dalla direttiva

# Note sull'applicazione della direttiva

L'impatto, per chi si occupa di bilance acquistandole da un fabbricante / costruttore e rivendendole ad un utilizzatore finale, è significativo.

# Note sull'applicazione della direttiva

**Situazione pre 20/4/2016**

**Fabbricante (direttiva UE)**



**Utente metrico (norma nazionale)**

**Situazione post 20/4/2016**

**Fabbricante (direttiva UE)**



**Distributore (direttiva UE)**

**Utente metrico (norma nazionale)**

# Alcune definizioni:

- 1) «**strumento per pesare**»: uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso. Uno strumento per pesare può inoltre servire per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche connesse con la massa;
- 2) «**strumento per pesare a funzionamento non automatico**»  
o «**strumento**»: uno strumento per pesare che necessita l'intervento di un operatore durante la pesatura;
- 3) «**messa a disposizione sul mercato**»: la fornitura di uno strumento per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- 4) «**immissione sul mercato**»: la prima messa a disposizione di uno strumento sul mercato dell'Unione;

# Note sull'applicazione della direttiva

Ricordiamo che la direttiva si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI), ad esempio, le bilance destinate a negozi; va altresì precisato che, vale anche per strumenti di portata superiore.

# Note sull'applicazione della direttiva

Per sapere se siamo in un questo ambito, oltre alla definizione ufficiale (*intervento dell'operatore durante la pesatura*) è utile valutare a chi spetti la decisione finale sulla pesata:

- Decide l'operatore: NAWI
- Decide la "macchina": AWI

# La bilancia deve essere “legale” quando è usata per la determinazione della massa:

- a) per le transazioni commerciali;
- b) per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un'ammenda, di una remunerazione, di un'indennità o di un canone di tipo analogo;
- c) per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie;
- d) nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;
- e) per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia;
- f) in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
- g) quando il prezzo è in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di imballaggi prefabbricati.



# La definizione degli «operatori economici»

- 5) «**fabbricante**»: una persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
- 6) «**rappresentante autorizzato**»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
- 7) «**importatore**»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione strumenti provenienti da un paese terzo;
- 8) «**distributore**»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato uno strumento;

Osservazione:

è da ricordare che mettere sul mercato uno strumento con il proprio marchio o modificarne uno esistente fa sì che si passi dal ruolo di distributore a quello di fabbricante.

# Perché si è inserita la figura del distributore?

La risposta è nella direttiva:

*I distributori (....), vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti (...), fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico in questione.*

*Il distributore mette uno strumento per pesare a funzionamento non automatico a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore lo ha immesso sul mercato e dovrebbe agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione dello strumento non incida negativamente sulla sua conformità.*

# Art. 9 - Obblighi dei distributori:

Sono in pratica 5 commi.

Articolo 1 – comma 1

*Quando mettono uno strumento a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni della presente direttiva.*

## Art. 9 – comma 2:

*Prima di mettere uno strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, sia accompagnato dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e da informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui lo strumento deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3.*

# Osservazioni

In altre parole : il distributore che venda una bilancia “omologata”, deve controllare che ci siano:

- la marcatura CE / metrologica sullo strumento
- il numero di matricola
- l'indirizzo postale completo del fabbricante o dell'importatore
- la dichiarazione di conformità e, se prevista, l'attestazione di prima verifica periodica, in italiano.
- Il manuale di istruzioni, in italiano

## Art. 9 – 2° comma, 1° capoverso

*Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), non sia conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, non lo mette a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando lo strumento presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.*

# Osservazioni

Questo è un punto complicato, si chiede in qualche modo di controllare che la “bilancia” che si sta vendendo sia stata costruita rispettando i requisiti previsti, ad esempio per quanto riguarda la configurazione, la stampa, la visualizzazione dei dati e che gli eventuali interventi (es: formato di stampa) non siano contrari alla normativa nazionale e comunitaria

L'allegato I potrebbe meritare un incontro dedicato.

## Art. 9 – 2° comma, 2° capoverso

*Prima di mettere a disposizione sul mercato uno strumento non destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), i distributori verificano che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3.*



# Osservazioni

Qui si parla degli strumenti “non bollati”, cioè quelli non utilizzabili per le applicazioni viste in precedenza.

Per questi NAWI si deve controllare solo che

- ci sia nome e indirizzo del fabbricante o dell'importatore
- ci sia il numero di matricola
- ci sia la “M rossa”

## Art. 9 – 3° comma

*I distributori garantiscono che, mentre uno strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.*

# Osservazioni

Ecco una delle novità importanti :

Il distributore diventa responsabile dello strumento anche nella fase di trasporto e di permanenza presso la propria sede e quindi occorre controllare che lo strumento funzioni sempre correttamente.

## Art. 9 – 4° comma

*I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che uno strumento da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale strumento, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo strumento presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato lo strumento, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.*

# Osservazioni

I problemi non restano, quindi, circoscritti al rapporto distributore / fabbricante ma, quando opportuno, va segnalato alle autorità nazionali il “rischio” che ne deriva.

In caso di dubbio ci si deve attivare per fare tutto quanto è necessario, fino al ritiro dal mercato di strumenti già consegnati.

## Art. 9 – 5° comma

*I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dello strumento. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli strumenti da essi messi a disposizione sul mercato.*

# Osservazioni

Il rapporto con l'autorità di sorveglianza diventa quindi molto stretto. Da sottolineare la “*motivata richiesta*” quindi un approccio molto formale.

Per rispondere tuttavia si deve conservare copia di tutta la documentazione

## Art. 11 – Identificazione degli operatori economici

*Per gli strumenti destinati a essere utilizzati per le applicazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:*

- a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro uno strumento;*
- b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito uno strumento.*

***Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti strumenti e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito strumenti.***



# Osservazioni

I dati di acquisto e vendita vanno pertanto conservati in modo idoneo per 10 anni dalla data di vendita.

Si possono gestire in modo cartaceo o informatizzato, dipende dalla propria struttura e dal numero di strumenti venduti in un anno.

# Perché gestire queste informazioni?

*Garantire la tracciabilità di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che abbia messo a disposizione sul mercato strumenti non conformi.*

# Qualche proposta operativa

Inserimento dell'attività nel proprio sistema qualità, con la creazione di una procedura ad hoc e la conseguente modulistica.

Si ha una sorta di validazione indiretta.

# Qualche proposta operativa

Operazioni pratiche, per le quali è necessaria una piccola serie di masse preferibilmente omologate, non serve siano certificate LAT:

- 1) Controllo al ricevimento
- 2) Controllo prima della consegna
- 3) Controllo al momento dell'installazione

Sufficienti un paio di prove di pesata e di stampa.

# Qualche proposta operativa

Al termine dell'installazione far firmare al cliente un modulo di consegna dove si indichino le prove fatte.

La firma del cliente ha lo scopo:

- a) di dimostrare che siano state fatte, magari allegando un paio di scontrini per modelli con stampante
- b) di ricevuta dei documenti (dichiarazione conformità, attestazione prima verifica, istruzioni in lingua per lui comprensibile).

# Qualche proposta operativa

Cosa archiviare (su carta o file)?

In mancanza di un elenco si può consigliare :

- Ddt e fattura del fornitore
- Ddt e fattura al cliente
- Copia dichiarazione conformità e verifica periodica
- Collaudo da cliente
- Eventuali prove al ricevimento e in magazzino

# Bilance a magazzino

Una delle domande più frequenti è :  
Cosa fare delle bilance a magazzino?  
La risposta è nel decreto citato prima

*È consentita la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di strumenti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/23/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 20/4/2016.*

# Bilance a magazzino

In pratica : tutte le bilance che sono presso i rivenditori che le hanno ricevute prima del 20 aprile possono essere consegnate ed installate senza problemi, anche se marcature e dichiarazione di conformità sono quelle “vecchie” cioè conformi alle norme precedenti.



# Doc Fabbricante 1a parte

Sistema Qualità Certificato UNI – EN ISO 9001:2008  
Approvazione Metrica CE del sistema di Garanzia della Qualità della Produzione n. I-VA-015

Allo Spett.le Ufficio Metrico  
della Camera di Commercio  
di

Oggetto : Comunicazione di utilizzazione di strumento metrico già sottoposto a verifica periodica dal fabbricante metrico ai sensi dell'art.5, comma 1 del D.M. 28 marzo 2000, n°182

Il sottoscritto **utente metrico** <sup>1</sup> ..... iscritto al n. .... del R.E.A.,  
partita IVA ..... esercente attività ..... in  
Via ..... n. .... Cap ..... Città ..... Prov.....  
giorno di chiusura ..... **comunica di utilizzare nel predetto esercizio a partire dal** ..... lo  
strumento di cui alla tabella 2 seguente, già sottoposto per la prima volta a verifica periodica e munito dell'apposito  
contrassegno dal fabbricante, come risulta dalla sottostante sua attestazione, che è parte integrante della presente  
comunicazione.

Trattasi di

**nuova installazione**

sostituzione del seguente strumento <sup>2</sup>

Tabella 1

Strumento	Marca	Modello	Matricola	Portata	Div. (e):	Scad. verifica periodica
***	***	***	***	***	***	***

Località..... data.....

L'utente metrico (L'incaricato dall'utente metrico)

.....

# Doc Fabbricante 2a parte

## ATTESTAZIONE

### DI ESECUZIONE DI VERIFICAZIONE PERIODICA CON APPOSIZIONE DEL RELATIVO CONTRASSEGNO

(La presente attestazione non solleva dai propri obblighi di utente metrico, l'utilizzatore degli strumenti cui si riferisce, ove non inviata alla Camera di commercio competente, entro i tempi e secondo le modalità regolamentari prescritte, con la comunicazione sopra riportata debitamente compilata).

La verifica periodica dello **strumento per pesare a funzionamento non automatico**, di cui alla seguente tabella 2, verificato e marcato CE nell'ambito del proprio sistema di garanzia della qualità alla produzione, è stata effettuata per la prima volta *presso il proprio stabilimento/nel luogo di utilizzazione*<sup>3</sup> in Legnano (Mi) ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.M. 28 marzo 2000, n.182. Nel contrassegno attestante l'esito positivo dell'anzidetta verifica è stata indicata la scadenza triennale, scadenza pure specificata nella tabella 2 seguente.

Tabella 2

Modello	N° di serie	Max (kg)	Min (kg)	e (g)	Scadenza verifica- periodica
84FM		3	0,02	1	MAGGIO 2016

Legnano, data 6.5.2013

Il fabbricante

---

# Bilance a magazzino

Come saprete, nel caso di sostituzione di bilancia che viene ritirata nella parte alta vanno indicati i riferimenti di questa bilancia.

In questo modo l'ufficio che riceve la comunicazione (PEC) dovrebbe registrare la nuova e cancellare la vecchia dal data base di Telemaco relativo a quell'utente metrico.

Per le bilance prodotte secondo la vecchia normativa questo documento sarà datato prima del 21 aprile 2016, il cliente quindi avrà evidenza della situazione.

# Bilance usate

Qui non cambia nulla, nel senso che le bilance possono continuare ad essere riparate, rivendute e sottoposte a VP. In caso di vendita occorre comunicare all'ufficio di quella zona l'avvenuta vendita.

# Bilance usate

Questa è una bozza di comunicazione,  
non esiste un modulo univoco e/o  
obbligatorio.

Si può solo consigliare cosa indicare.

# Bilance usate

L'onere è sempre, anche per la bilancia nuova a carico del cliente finale=utente metrico.

Se però il venditore volesse fare la comunicazione per conto dell'utente si tratterebbe di un servizio apprezzabile.

# Bilance usate

Il fac simile visto prima è per una bilancia usata ritirata in cambio di una nuova; quindi con la richiesta di cancellazione legata al documento del fabbricante.

Negli altri casi è meglio comunicare i dati di chi ha ceduto la bilancia e di chi la riceve.

Un testo simile è utilizzabile anche in caso di spostamento di strumento da un luogo all'altro (cambio di indirizzo, bilancia spostata in un altro punto vendita, ecc.).

# Bilance usate

## Spettabile

Ufficio Metrico della CCIAA di  
e, Ufficio Metrico della CCIAA di

Egregi Signori,  
la nostra società(o ditta individuale) , di cui vi riportiamo i dati

<i>Ragione Sociale</i>		<i>REA:</i>	
<i>Indirizzo:</i>			
<i>P.IVA</i>		<i>/C.F.:</i>	

in data xx.xx.xxxx, ha acquistato lo strumento sotto indicato usato, precedentemente di proprietà dell'utente metrico

<i>Ragione Sociale</i>		<i>REA:</i>	
<i>Indirizzo:</i>			
<i>P.IVA</i>		<i>/C.F.:</i>	

pertanto vi chiediamo di aggiornare gli elenchi relativi alla nostra azienda e all'azienda che ha ceduto lo strumento

Dati strumento

tipo strumento	costruttore	modello	matricola	p.max	divisione

Vi informiamo che provvederemo, nei prossimi giorni, a richiedere una nuova verifica periodica ad un laboratorio abilitato.



# Bilance usate

Da ricordare cosa controllare prima di consegnare uno strumento usato:

- 1) Presenza DoC
- 2) Zona geografica di utilizzo
- 3) Presenza sigilli
- 4) Verifica periodica (sempre meglio una nuova).

# La direttiva 2014/31/UE - alcune implicazioni per i distributori NAWI (rivenditori bilance).

Comufficio e Massimo Mai  
Vi ringraziano per l'attenzione

Per domande o informazioni:  
eMail [comelab@comufficio.it](mailto:comelab@comufficio.it)